

ISTITUTO ITALIANO DI BIOETICA

SEZIONE SICILIA

ODV



Verbale dell'Assemblea straordinaria del 27.11.2023

Lunedì 27.11.2023 si riunisce su Piattaforma Meet l'Assemblea Straordinaria dell'Istituto Italiano di Bioetica-Sezione Sicilia-ODV, convocata alle ore 16,00 con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni della Presidente
- Approvazione modifica formale del nuovo Statuto secondo le osservazioni pervenute dall'Ufficio Sicilia del RUNTS
- Varie ed eventuali

Sono presenti i Soci: Adamo Vincenzo, Altavilla Giuseppe, Aragona Marcello, Bellinghieri Guido, Clemenza Josette, Cordopatri Arcangelo, Furnari Giusi, Galletti Massimo, Gensabella Marianna, Ingrilli Silvia, La Monica Giuseppe, Musolino Rosa, Parrinello Concetta, Pirrotta Walter, Ristagno Rita, Schirò Teresa, Scrima Venera, Tarro Lucia, Trimarchi Francesco.

Assenti giustificati i Soci: Carabellò Nino, Foti Giuseppe, Savica Vincenzo.

La Presidente, nel ringraziare tutti per la presenza, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dà inizio ai lavori. Assume le funzioni di segretaria verbalizzante Josette Clemenza.

La Presidente comunica ai Soci che l'Ufficio Sicilia del RUNTS ha osservato che all'art.1 nella denominazione dell'Associazione non è presente l'acronimo ODV o l'espressione Organizzazione di Volontariato. Alla risposta inviata all'Ufficio che il titolo dello Statuto reca espressamente la dizione organizzazione di volontariato non è stata data alcuna risposta. Si reputa quindi necessario nei tempi previsti dall'ultima nota degli Uffici provvedere all'approvazione di una modifica meramente formale dell'art. 1, c.1. dello Statuto e aggiungere l'acronimo ODV nella denominazione iniziale dello Statuto.

Si passa quindi al secondo punto dell'Ordine del giorno dando lettura della nuova denominazione dello Statuto che risulta *Statuto dell'Organizzazione di volontariato 'Istituto Italiano di bioetica-Sezione Sicilia - ODV'* e dell'art. 1 c.1 dello Statuto con la modifica proposta. Nella versione dello Statuto approvata nell'Assemblea straordinaria del 31.1.2023 e inviata all'Ufficio Sicilia del RUNTS

per l'iscrizione, all'Art.1 *Denominazione e sede*, c.1, si legge: "È costituito, ai sensi del D. Lgs.117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Istituto Italiano di Bioetica - Sezione Sicilia" che assume la forma giuridica di associazione". La modifica che si propone, in ottemperanza alle osservazioni dell'Ufficio Regionale del RUNTS, è: "È costituito, ai sensi del D. Lgs.117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Istituto Italiano di Bioetica - Sezione Sicilia - ODV" che assume la forma giuridica di associazione".

La Presidente chiede quindi ai Soci di esprimersi a favore o contro detta modifica.

L'Assemblea approva all'unanimità la modifica.

Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: varie ed eventuali.

La Presidente ricorda la convocazione della prossima Assemblea ordinaria, che si terrà il 4 dicembre, alle ore 16, nel Salone degli specchi della Città Metropolitana di Messina, e a cui parteciperanno i nuovi soci, raccomandando a tutti la partecipazione.

Interviene la Prof. Parrinello, che esprime il desiderio di partecipare al gruppo di lavoro sull'intelligenza artificiale. La proposta è senz'altro accolta e si discute sulla possibilità di un incontro su piattaforma *meet* del gruppo di lavoro da tenersi in data da stabilire.

Non essendoci altri argomenti da discutere, l'Assemblea è sciolta alle ore 16.30.

Messina, 27.11. 2023

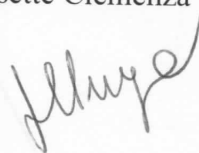
La Presidente

Marianna Gensabella



La Segreteria verbalizzante

Josette Clemenza



Atto registrato a Messina 29/11/2023 al n. 1346 Serie 3

Esatti € DECEMIO / 00

(€ 200,00) di cui € ESATTE per imposta di bollo

E' copia conforme all'originale che si rilascia ai
Sensi o per l'effetto dell'art. 1 comma II del D.L.
26.93.1935 n. 1740 alleg. A

L'ADDETTO
MUNAFIO ROSALBA FORTUNATA (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale

SANDIGUZZA

Prov. di delega Prot. n. 73 del 27/11/2023





STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ISTITUTO ITALIANO DI BIOETICA-SEZIONE SICILIA-ODV"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Istituto Italiano di Bioetica - Sezione Sicilia - ODV" che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Messina. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);
- Formazione universitaria e post-universitaria (lett.g);
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art 5 del DLgs 117/17 (lett. i);
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett.v);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori (lett. w);
- Promozione delle pari opportunità (lett. w);

L'Organizzazione si propone la realizzazione di iniziative culturali, scientifiche e formative nei seguenti settori :

- a. bioetica medica, che studia il rapporto tra vita e valori etici nel campo dell'attività medica, in riferimento alla nascita alla salute e alla morte dell'uomo;
- b. bioetica ambientale, che s'interessa delle questioni di valore, dei modelli culturali e normativi che presiedono al comportamento umano nei confronti dell'ambiente naturale ;
- c. bioetica animale, che si occupa delle questioni morali e giuridiche attinenti alle relazioni tra l'uomo e le altre specie.

L'Organizzazione intende operare nell'ambito della formazione professionale—provinciale, regionale, nazionale e comunitaria.

Le iniziative dell'Organizzazione sono costituite da :

1. Seminari, destinati sia a fornire orientamenti a quanti, studenti o neolaureati, intendano dedicarsi allo studio della bioetica, sia a favorire l'interazione di studiosi di varie discipline al fine di formare gruppi stabili di ricerca e di iniziativa;
2. Corsi di formazione e aggiornamento per il personale direttivo, ispettivo e docente delle

scuole di ogni ordine e grado e per medici, veterinari, ricercatori, operatori sanitari e ambientali, intesi a fornire sia una preparazione generale, relativa ai fondamenti teorici e alle nozioni base della disciplina, sia una preparazione più specifica, conforme alle varie specializzazioni e ai diversi campi di attività;

3. Convegni di studi, riguardati come momenti di confronto critico e di verifica delle ricerche intraprese e destinati, altresì, a promuovere la discussione pubblica e a favorire la partecipazione;

4. Pubblicazioni varie e collane sui temi che sono oggetto della sua attività;

5. Ricerche e indagini conoscitive, da perseguire anche attraverso la concessione di borse di studio;

6. Ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione e, in particolare, la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di qualsiasi materiale documentario nel campo della bioetica, anche attraverso la costituzione di una apposita banca dati.

Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Organizzazione è a carattere aperto.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. L'Organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può,

entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione

- Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art.26 del D.Lgsl.117/2017.
2. L'Organo di amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'Organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs.117/2017.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 – Libri sociali obbligatori

1. L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



3 1346 29/11/2023

0,00
200,00

TXX23L001346000ZH
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TXX